

Allegato C

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) ” .

Con la presente proposta di legge, la Regione Toscana modifica ed integra la lr 9/2010 e prevede di individuare misure emergenziali, da attivarsi sulla base di specifici indici di criticità che, con particolare riferimento al PM10, terranno conto dei reiterati superamenti del valore limite, fornendo anche una prima risposta a quanto contenuto nel protocollo d'intesa sottoscritto il 30.12.2015, tra gli altri, con il MATTM e con l'Anci.

In particolare, la Regione interviene nell'ambito delle sue funzioni di approvazione di linee guida, criteri e modalità (volti alla elaborazione dei PAC e alla definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'articolo 13 della lr 9/2010) al fine di determinare gli specifici indici di criticità per i singoli inquinanti tenendo conto di misurazioni effettuate, senza soluzione di continuità (e quindi anche se i superamenti si verificano a cavallo di due anni di riferimento).

La proposta di legge introduce due modifiche alla lr 9/2010.

Articolo 1

La norma integra l'articolo 13 della lr.9/10 e introduce il comma 3-ter secondo cui la Regione determina specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo per individuare situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. In particolare, nel comma 3-ter si introduce il criterio di misurazioni effettuate anche a cavallo degli anni civili di riferimento.

Articolo 2

Si provvede alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 14 della lr 9/2010, prevedendo (in aggiunta al caso di mancata osservanza delle norme della legge e del piano regionale per la qualità dell'aria, già previsto) che la Regione eserciti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6 comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 nei confronti dei comuni qualora gli stessi rimangano inerti o ritardino l'adozione dei PAC oppure adottino i PAC in difformità ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Regione.

Articolo 3

Si provvede ad una integrazione del testo del comma 2 dell'articolo 17 bis, che disciplina in via transitoria la messa in atto, da parte dei comuni, delle misure contingibili, nelle more dell'adozione dei PAC. Oltre al caso, già disciplinato, della mancata messa in atto di tali misure da parte dei comuni., si prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi ivi previsti, anche nell'ipotesi di mancata individuazione delle misure contingibili.